

ESAME ABBINATO

-Proposta di legge n.84/XII di iniziativa del consigliere regionale D. Tavernise, recante "Turismo eco-sostenibile. Riconoscimento, promozione e valorizzazione di cammini di interesse regionale"

-Proposta di legge n.94/XII di iniziativa dei consiglieri regionali A. Montuoro, P. Caputo e D. Tavernise, recante: "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di interesse regionale"

TESTO BASE

"Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di interesse regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È da tempo in crescita la capacità attrattiva dei ed. cammini, intendendo con tale termine i percorsi codificati legati a particolari tematiche a carattere storico-religioso, artistico e culturale, naturalistico esperienziale ed enogastronomico. Sin dal 1987 il Consiglio d'Europa ha avviato uno specifico programma per il riconoscimento degli itinerari culturali di interesse europeo, vedendo nei cammini transnazionali all'interno del continente uno strumento di cooperazione, dialogo interculturale, promozione dei valori fondanti l'Europa, mettendo anche in pratica i valori del Consiglio d'Europa: diritti umani, diversità culturale, dialogo e scambi interculturali. Al valore storico-religioso ed identitario europeo dei cammini oggi si associa sempre più il ruolo che svolgono o possono svolgere i cammini regionali in termini di costruzione di un'offerta turistica dedicata alla riscoperta e rivalutazione di vasti territori interessati, spesso collocati nell'ambito di aree rurali e aree protette, come riserve, parchi naturali, borghi, siti archeologici e aree a vocazione agricola autoctona. L'importanza della materia si desume in particolare dalla Direttiva del MiBaCT istitutiva dell'Anno dei Cammini (2016) e all'istituzione di un "Atlante Digitale dei Cammini d'Italia". All'interno dell'Atlante sono presenti al momento 3 cammini calabresi: Cammino di San Francesco di Paola, Sentiero del Brigante e Sentiero dell'Inglese. Oggi la Calabria può contare su una "rete" di cammini che comprende oltre al Cammino di San Francesco di Paola, il Sentiero del Brigante e il Sentiero dell'Inglese, anche il Cammino Basiliano, il Cammino Calabria Coast to Coast ed altri itinerari in fase di riconoscimento. Negli ultimi anni la domanda turistica e l'interesse verso il fenomeno dei cammini è in forte crescita. Si tratta di un segmento economico che in Calabria potrebbe portare ad un incremento significativo delle presenze turistiche nonché ad una nuova modalità di fruizione del

patrimonio naturalistico e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione e promozione dei territori interessati dal passaggio dei cammini che si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso, sociale o enogastronomico. La presente legge intende promuovere e sviluppare il turismo lento e sostenibile in Calabria, attraverso la valorizzazione dei nostri cammini con efficaci e innovative strategie di marketing e comunicazione e ciò non può prescindere da una strategia normativa regionale che si ponga all'interno dell'apparato già strutturato della disciplina europea. Molteplici sono gli attori interessati alla realizzazione, sistemazione e valorizzazione dei percorsi all'interno di uno stesso territorio. Tra di essi, in particolare, enti pubblici, associazioni, organizzazioni e gruppi attivi in ambito naturalistico e sportivo, agonistico e non. La presente legge reca, pertanto, una disciplina della gestione dei cammini in capo ad associazioni ed enti in genere che abbiano particolari requisiti.

L'attività delle associazioni o degli enti che "gestiscono" il cammino contribuisce a mantenere vivo l'itinerario, la manutenzione ed il monitoraggio, offrendo un importante contributo all'assistenza del camminatore, del pellegrino e del viaggiatore. L'Obiettivo è pertanto anche quello di individuare la costituzione di una rete integrata di cammini, che si affianchino e siano in grado di rappresentare un'offerta di turismo sostenibile nel contesto del territorio calabrese. La presente legge, partendo dal riconoscimento dell'opportunità che i cammini offrono alla costruzione di una nuova integrativa offerta turistica, interviene a dettare disposizioni che favoriscano l'emergere di percorsi di interesse storico-turistico, la loro organizzazione, la loro migliore fruizione, la loro promozione, nonché disposizioni che garantiscano la progettazione di idee la continuità nel tempo dei progetti e l'attuazione dei principi europei.

CONSIDERATO ciò

- si ritiene opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione turistica, dei cammini calabresi, anche capace di individuarli e promuoverne la fruizione, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- al fine di coadiuvare la Regione nell'attuazione della legge, il regolamento prevedere l'istituzione di un coordinamento Regionale dei Cammini calabresi;

Sommario

Art. 1 Finalità ed oggetto

Art. 2 Rete dei cammini calabresi (RCC): definizione

Art. 3 Gestione della rete dei cammini calabresi - RCC

Art. 4 Riconoscimento dei cammini regionali e istituzione del registro regionale

Art. 5 Registro della rete dei cammini calabresi - RCC

Art. 6 Norma di rinvio

Art. 7 Promozione dei Cammini

Art. 8 Carta del Pellegrino - accreditamento

Art. 9 Punti di sosta e di ristoro

Art. 10 Norma di invarianza finanziaria

Art. 11 Entrata in vigore

Proposta di legge recante: "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di interesse regionale"

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di interesse regionale"

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e le finalità della proposta	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale che definisce la rete dei cammini calabresi (RCC)	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale che specifica che le attività legate alla gestione e promozione sono a carico dell'ente gestore	//	//	//
4	Norma a carattere ordinamentale che disciplina il riconoscimento e la regolamentazione dei cammini regionali	//	//	//
5	Norma a carattere ordinamentale che istituisce il Registro della rete dei cammini calabresi - RCC	//	//	//
6	Norma a carattere ordinamentale "Norma di rinvio"	//	//	//
7	Norma a carattere ordinamentale "Promozione dei Cammini"	//	//	//
8	Norma a carattere ordinamentale "Carta del Pellegrino"	//	//	//
9	Norma a carattere ordinamentale "Punti di sosta e ristoro"	//	//	//
10	Reca la norma di invarianza finanziaria	//	//	//
11	Reca la norma sull'entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta di legge non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni di carattere ordinamentale. Gli oneri derivanti dalle attività necessarie a rendere accessibili i cammini, nonché le attività dirette della promozione, informazione e comunicazione sono a carico degli "enti" gestori. Le attività necessarie alla tenuta dell'istituendo registro dei cammini calabresi avvengono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella I.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	0	0	0	0
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di interesse regionale"

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione della rete dei cammini calabresi (RCC), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo eco sostenibile.

2. La Regione Calabria per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce ed individua la ed. "Rete dei Cammini Calabresi", di seguito denominata RCC, così concorrendo ad implementare l'offerta culturale e turistica della Regione.

Art. 2

(Rete dei Cammini Calabresi (RCC): definizione)

1. La RCC è costituita da Cammini/Itinerari, da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo e non motorizzato, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:

a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;

b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;

c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;

d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 4.

2. I Cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e sono inseriti nel Registro Regionale dei Cammini di cui all'art. 5.

Art. 3

(Gestione della rete dei cammini calabresi - RCC)

1. Gli interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni Pro-Loce di cui alla legge regionale 19 novembre 2000, n. 22 "Associazioni turistiche Pro-Loce" e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

- b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
- c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione di cui alla legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale";
- d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e c).

2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte anche di soggetti con disabilità.

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate ad incentivarne la fruizione.

4. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento e nel rispetto della normativa europea e statale vigente, le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento degli enti gestori dei cammini, sulla base di criteri generali:

- a) non perseguimento di fini di lucro;
- b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti, delle associazioni e dei consorzi rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.

Art. 4

(Riconoscimento dei cammini regionali e istituzione del registro regionale)

1. La Giunta regionale, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone un regolamento attuativo con cui vengono stabiliti i requisiti, le procedure e le modalità per ottenere il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l'altro;

- a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento, la relativa cartografia e/o tracce gps, informazioni dettagliate sull'anagrafica del cammino, nonché sugli attraversamenti dei borghi;
- b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico, tradizioni popolari, fra i luoghi interessati nel cammino;
- c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie-di utenti.

2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l'individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.

Art. 5

(Registro della rete dei cammini calabresi - RCC)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCC al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi del precedente articolo 2.

2. Il Registro della RCC è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.

Art. 6

(Norma di rinvio)

1. E' fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

Art. 7

(Promozione dei Cammini)

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale, può attuare programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini nonché riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per:

- a) iniziative ed interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di creazione e ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCC;
- b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCC, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 8

(Carta del Pellegrino-accreditamento)

1. Le proposte progettuali per il riconoscimento dei Cammini regionali dovranno prevedere la figura specifica dei soggetti che usufruiscono del Cammino, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) status, norme di comportamento, diritti e doveri;
- b) forme e modalità di riconoscimento della figura del Pellegrino (credenziali, attestazioni, ecc.) che permettano di usufruire dei servizi;
- c) regole da osservare per l'ospitalità.

2. La Carta del Pellegrino è il documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.

3. L'accreditamento deve avere sulla prima pagina di copertina il logo della Regione Calabria, il logo dei Cammini Calabria, il logo ufficiale del Cammino e dell'Associazione o Ente che gestisce l'itinerario, l'elenco di tutti i comuni/borghi attraversati con relativo spazio in cui apporre un timbro del Comune e luogo attraversato; devono essere predisposti modi idonei di fornitura della Carta del Pellegrino.

Art. 9

(Punti di sosta e di ristoro)

1. Lungo i cammini sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137":

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità delle aziende agricole;
 - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
 - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Gli immobili ed i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.
5. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.